

Assicurazione multiramo a premio unico e premi unici aggiuntivi e con prestazione addizionale per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Impresa: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: ACTIVE INVESTIMENTO 2.0

Contratto Multiramo (Ramo I e III)

Data di aggiornamento: 01/07/2023 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111 - sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com; Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 02/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: www.generali.it/note-legali

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR) : € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

ACTIVE INVESTIMENTO 2.0 prevede la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto.

Il prodotto, a fronte del versamento di un premio unico iniziale, offre la possibilità di diversificare l'investimento attraverso una combinazione di differenti componenti:

- Gestione Separata "RI.SPE.VI.", che beneficia della garanzia di ricevere almeno il capitale qui investito in caso di decesso dell'Assicurato;
- uno o più dei seguenti Fondi Interni:
 - CP Unico Prudente;
 - CP Unico Bilanciato;
 - CP Unico Aggressivo;
 - Cattolica Strategia 3D;che consentono di partecipare all'andamento dei mercati finanziari secondo differenti esposizioni su diverse tipologie di strumenti finanziari e con diversi livelli di rischio.

Il prodotto prevede le seguenti combinazioni tra Gestione Separata "RI.SPE.VI." e uno o più dei Fondi Interni disponibili nel contratto, selezionabili dal Contraente alla sottoscrizione:

• Profili Fissi

- **Profilo A - Attivo:**
 - 70% Fondi Interni (60% Cattolica Strategia 3D - 10% CP Unico Prudente)

- 30% Gestione Separata RI.SPE.VI.
- **Profilo B - Equilibrato:**
 - 60% Fondi Interni (40% Cattolica Strategia 3D - 20% CP Unico Prudente)
 - 40% Gestione Separata RI.SPE.VI.
- **Profilo C - Sereno:**
 - 70% Gestione Separata RI.SPE.VI.
 - 30% Fondi Interni (20% Cattolica Strategia 3D - 10% CP Unico Prudente)

Riallocazione:

Durante la vita del contratto non sono previste attività di riallocazione o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare la combinazione originariamente prescelta.

• Allocazione Life Cycle

I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti nella Gestione Separata e nei Fondi Interni in base a un meccanismo automatico di allocazione Life-Cycle, secondo percentuali predeterminate sulla base dell'età dell'Assicurato, riportate nella seguente tabella:

Età assicurativa	Gestione Separata	CP Unico Prudente	CP Unico Bilanciato	CP Unico Aggressivo	Cattolica Strategia 3D
Fino a 34 anni	20%	0%	0%	30%	50%
da 35 a 39 anni	25%	0%	10%	20%	45%
da 40 a 44 anni	30%	0%	15%	10%	45%
da 45 a 49 anni	35%	0%	25%	0%	40%
da 50 a 54 anni	40%	20%	0%	0%	40%
da 55 a 59 anni	45%	25%	0%	0%	30%
da 60 a 64 anni	50%	30%	0%	0%	20%
65 anni e oltre	70%	10%	0%	0%	20%

È possibile aderire all'Allocazione Life-Cycle solo se il Contraente coincide con l'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto ha un'età assicurativa inferiore a 55 anni e il capitale complessivo della polizza è superiore a 30.000,00 euro.

L'Allocazione Life Cycle prevede periodicamente la riallocazione mediante Switch automatici del capitale investito tra la Gestione Separata RI.SPE.VI. e i Fondi Interni CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e Cattolica Strategia 3D, per redistribuire gli investimenti secondo le percentuali di allocazioni predeterminate.

• Profilo Libero

I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti tra la Gestione RI.SPE.VI. e i Fondi Interni CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo e Cattolica Strategia 3D secondo percentuali scelte dal Contraente.

Il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà risultare superiore al 70% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.**

• Profilo Salvagente

- 20% Fondi Interni (10% Cattolica Strategia 3D - 10% CP Unico Prudente)
- 80% Gestione Separata RI.SPE.VI.

L'allocazione in questo profilo avviene qualora sia attiva l'opzione "Stop Loss" e si rilevi una perdita del valore della componente in Fondi Interni superiore al 20% rispetto al capitale investito inizialmente.

Il profilo non può essere scelto direttamente dal Contraente.

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Capitale in caso di decesso dell'Assicurato

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- il capitale complessivo, come di seguito definito;
- l'importo addizionale ottenuto moltiplicando il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia, per una percentuale riportata di seguito, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato di seguito:

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte (euro)
Fino a 34 anni	5,00%	40.000,00
Da 35 a 44 anni	5,00%	15.000,00
Da 45 a 54 anni	5,00%	10.000,00
Da 55 a 70 anni	3,00%	10.000,00
71 anni e oltre	0,50%	10.000,00

Per capitale complessivo si intende la somma tra:

- il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario);
- il capitale rivalutato alla data di decesso dell'Assicurato, derivante dall'investimento effettuato nella gestione separata RI.SPE.VI., sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso.

OPZIONI CONTRATTUALI

Conversione in Rendita

Prima dell'esercizio del riscatto totale, il Contraente può comunicare l'intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia. L'opzione è attivabile unicamente se il capitale complessivo di polizza è superiore a 30.000,00 euro.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del Contraente, la Compagnia fornisce per iscritto una sintesi di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i costi e le condizioni economiche.

La Compagnia si impegna altresì a trasmettere al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti di rendita di interesse.

Le tipologie di rendita disponibili sono le seguenti:

A. Rendita annua vitalizia rivalutabile

La Compagnia corrisponde una rendita finché l'Assicurato è in vita.

B. Rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile

La Compagnia corrisponde una rendita finché l'Assicurato è in vita; successivamente la Compagnia continua a pagare, totalmente o parzialmente, la rendita finché è in vita l'Assicurato reversionario (indicato dal Contraente al momento della scelta di questa opzione).

C. Rendita annua vitalizia rivalutabile certa e poi vitalizia

La Compagnia corrisponde una rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita. In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, la rendita sarà erogata a favore del Beneficiario designato non oltre tale limite temporale.

Nei tre casi di cui sopra, il soggetto assicurato dell'opzione di rendita coincide con l'Assicurato del presente contratto.

Il Contraente può designare liberamente il beneficiario percettore della rendita, indicando un soggetto eventualmente diverso dall'Assicurato e/o dal Beneficiario del presente contratto.

L'importo iniziale della rendita sarà determinato al momento dell'esercizio dell'opzione, applicando al valore di riscatto (al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente) il coefficiente di conversione in vigore all'epoca della conversione, personalizzato in funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato (nonché dell'Assicurato reversionario, in caso di rendita reversibile). La rendita si rivaluterà annualmente alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione.

Il Contraente può scegliere che la rendita venga corrisposta in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.

La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione.

Opzione Stop Loss

Se attiva l'opzione "Stop Loss", qualora nel corso della durata contrattuale il controvalore totale relativo alla componente in Fondi Interni risulti inferiore all'80% dei capitali inizialmente investiti nei Fondi, tenuto conto di eventuali riscatti parziali e eventuali operazioni di switch, viene previsto il disinvestimento automatico delle quote investite nei Fondi Interni presenti nel contratto e la riallocazione del relativo controvalore nel Profilo Salvagente, che prevede la seguente allocazione predefinita:

- 80% Gestione Separata RI.SPE.VI.;
- 10% Fondo Interno CP Unico Prudente;
- 10% Fondo Interno Cattolica Strategia 3D.

L'opzione è attivabile al Contraente esclusivamente al momento della sottoscrizione del contratto; può essere disattivata dal Contraente in qualsiasi momento.

In caso di disattivazione dell'opzione "Stop Loss" in corso di contratto, non è possibile una sua successiva riattivazione.

Opzione Take Profit

Se attiva l'opzione "Take Profit", qualora nel corso del periodo di osservazione si rilevi una performance sui singoli Fondi Interni tale da determinare una plusvalenza teorica maggiore del 10%, viene previsto uno switch automatico di tale plusvalenza verso la Gestione Separata.

Il Periodo di osservazione è coincidente con l'anno solare.

L'opzione è attiva al momento della sottoscrizione del contratto; può essere disattivata dal Contraente in qualsiasi momento.

In caso di disattivazione dell'opzione "Take profit" in corso di contratto, non è possibile una sua successiva riattivazione.

Decumulo Finanziario

Alla sottoscrizione del contratto o in corso di contratto, il Contraente può chiedere l'attivazione dell'Opzione "Decumulo Finanziario" che prevede, in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze previste, la liquidazione progressiva del capitale attraverso un Piano di Riscatti Parziali Programmati.

L'opzione è attivabile unicamente in presenza di un controvalore di polizza superiore a 30.000,00 euro e qualora non sia attiva l'opzione "Stop Loss" o "Take Profit".

L'importo e la frequenza di liquidazione del Riscatto Parziale Programmato vengono scelti dal Contraente al momento dell'attivazione dell'opzione e non potranno essere modificati nel corso della durata del Piano (nemmeno in caso di eventuale successiva riattivazione della stessa).

L'attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:

- l'importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente (a partire dall'attivazione dell'opzione) non risulti superiore al 15% della somma dei premi versati (diminuiti dei premi parzialmente riscattati ed incrementati degli eventuali versamenti aggiuntivi), rilevato al momento dell'attivazione dell'opzione (e della sua eventuale successiva riattivazione);
- l'importo del singolo Riscatto Parziale Programmato non superi i 15.000,00 euro.

Nel caso in cui l'opzione sia riattivata, se l'importo di Riscatto Parziale Programmato prescelto all'attivazione dell'opzione non rispettasse il limite di disinvestimento di cui sopra, l'opzione "Decumulo Finanziario" non potrà essere riattivata.

Il Piano di Riscatti Parziali Programmati terminerà in conseguenza di:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale della polizza da parte del Contraente;
- disattivazione automatica dell'opzione da parte della Compagnia, nel caso in cui il capitale residuo di polizza risultasse inferiore all'importo del Riscatto parziale programmato richiesto;
- richiesta di disattivazione dell'opzione da parte del Contraente.

La disattivazione e riattivazione dell'opzione sono concesse una sola volta nel corso della vita del contratto (a seguito di disattivazione su richiesta del Contraente o di disattivazione automatica effettuata dalla Compagnia).

La riattivazione è possibile solo se presenti le seguenti condizioni:

- il capitale residuo di polizza sia maggiore all'importo del Riscatto Parziale Programmato;
- la frequenza e l'importo siano gli stessi definiti nella precedente Piano di Riscatti Parziali Programmati.

Switch

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare le seguenti operazioni:

- Trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a un altro (switch tra Fondi Interni);
- Trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a RI.SPE.VI. (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
- Trasferire il capitale maturato da RI.SPE.VI. a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata a uno più Fondi Interni).

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento.

Operazioni di switch volontari da Profili Fissi o da Allocazione Life-Cycle, comportano automaticamente il passaggio al Profilo Libero.

In caso di switch verso la Gestione Separata RI.SPE.VI. deve essere sempre preservato il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% e inferiore al 10% del totale dei premi versati.

Qualora non vengano rispettati i limiti predetti, l'operazione di switch non sarà effettuata dalla Compagnia.

Nel caso in cui la Compagnia inserisca nuovi fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare sostituzioni (switch) e versamenti aggiuntivi anche a favore dei nuovi fondi interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato sul sito internet: www.cattolica.it.

Il regolamento della Gestione Separata RI.SPE.VI. è disponibile nel sito internet: www.cattolica.it.

Il regolamento di gestione dei Fondi Interni disponibili nel contratto è pubblicato sul sito internet: www.cattolica.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Limitazioni: il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale complessivo qualora il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione di carattere militare;
- contaminazione radioattiva o nucleare;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- lesioni o malattie provocate intenzionalmente;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
- abuso di alcol, abuso o uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- uso o abuso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
- malattie preesistenti o incidenti verificatisi in data precedente la data di conclusione del contratto;
- problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili a una causa organica, ad esempio schizofrenia o depressione;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- pugilato e arti marziali, lotta nelle sue varie forme;
- atletica pesante;
- salti dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico;
- bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino);
- rugby, baseball, hockey;
- kayak, rafting, immersione con autorespiratore;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela).

In caso di decesso dell'Assicurato che faccia parte di uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o dei Vigili del Fuoco, accaduto durante lo svolgimento della propria attività professionale, il capitale riconosciuto sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. Nel caso in cui il decesso sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato senza la limitazione sopra indicata.



Ci sono limiti di copertura?

Condizioni di carenza: viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi. Nel caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo, il capitale assicurato, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente il capitale complessivo.

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato considerando il capitale complessivo e l'importo addizionale, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata.

In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale complessivo.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato considerando il capitale complessivo e l'importo addizionale, senza la limitazione sopra indicata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di revoca della proposta:

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'Assicurato sottoscritta da un erede;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la presenza o meno di testamento e contenente:
 - in presenza di testamento:
 - copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
 - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari.
 - in assenza di testamento:
 - le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente.

	<p>Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.</p> <p><u>La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.</u></p> <p>Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.</p> <p>Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche di professione dell'Assicurato; • trasferimento di residenza/domicilio o sede del Contraente in uno stato estero. <p>Prescrizione:</p> <p>I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.</p> <p>Erogazione della prestazione:</p> <p>La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari <u>mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Generali Italia S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano - Italia.</u></p> <p>In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna da parte del Contraente e/o dei Beneficiari di detta documentazione completa all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.</p> <p>Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, <u>al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.</u></p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:</p> <p>A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale complessivo. <p>B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. <p>In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>A fronte della prestazione prevista dal contratto, il Contraente versa un premio unico iniziale di importo non inferiore a 10.000,00 euro.</p> <p>In caso di adesione alla Convenzione Reinvestimento o alla Convenzione NoiFuturo - FA, il premio unico iniziale minimo è pari a 5.000,00 euro.</p> <p>Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi una tantum di importo e cadenza non</p>

	<p>predefiniti di importo non inferiore a 1.000,00 euro.</p> <p><u>La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata RI.SPE.VI. – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “ACTIVE INVESTIMENTO 2.0”.</u></p> <p>In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 euro.</p> <p>Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata RI.SPE.VI., in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.</p> <p>Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Generali Italia S.p.A.; • bonifico postale, postagioco (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto; • assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Generali Italia”; • carta di debito o carta di credito; • reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia. <p>I premi, al netto dei costi gravanti sul premio, sono investiti dalla Compagnia in Quote dei Fondi Interni previsti dal presente contratto e nella Gestione Separata, secondo la ripartizione previste nei profili predefiniti proposti dalla Compagnia.</p> <p><u>Il cumulo del premio unico iniziale versato nella Gestione Separata, comprensivo degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.</u></p> <p>I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti, ma vengono reinvestiti.</p> <p>È importante che il Contraente – nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.</p>				
Rimborso	<p><u>Il rimborso del premio è previsto nel caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto. Si rimanda alle successive sezioni per ulteriori dettagli.</u></p>				
Sconti	<p>EDIZIONE SPECIALE</p> <p><u>A seguito di iniziativa commerciale, fino al 30/09/2023, per i Contraenti che versano un premio unico iniziale di almeno 50.000,00 euro derivante da conferimento di nuova liquidità, la Compagnia prevede uno sconto sui costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali versamenti unici aggiuntivi.</u></p> <p>In particolare, verranno azzerati sia il costo fisso iniziale, sia i costi di caricamenti sul premio:</p> <table border="1" data-bbox="687 1744 1189 1834"> <thead> <tr> <th>Scaglioni di premio</th> <th>Costi applicati sul premio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualsiasi importo</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENZIONE REINVESTIMENTO</p> <p>Qualora la sottoscrizione derivi dal reinvestimento di capitali provenienti da polizze di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione precedentemente sottoscritte con la Compagnia, sono previsti sconti sui costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali versamenti unici aggiuntivi.</p> <p>Fermo il pagamento del costo fisso di 100,00 euro (da sottrarre al premio unico iniziale) verranno previsti sull’ammontare del cumulo premi costi di caricamento ridotti rispetto alla tariffa base correlati all’effettivo ammontare del premio, rappresentati nella tabella che segue:</p>	Scaglioni di premio	Costi applicati sul premio	Qualsiasi importo	0,00%
Scaglioni di premio	Costi applicati sul premio				
Qualsiasi importo	0,00%				

Scaglioni di premio (al netto del costo fisso sopra esposto)	Costi applicati sul premio
Fino a 15.000,00 euro	1,25%
Da 15.000,01 a 50.000,00 euro	1,00%
Da 50.000,01 a 100.000,00 euro	0,25%
Oltre 100.000,00 euro	0,15%

Il cumulo premi considera il premio unico iniziale ed eventuali versamenti unici aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti parziali.

In caso di adesione alla Convenzione Reinvestimento, il premio unico iniziale minimo è pari a 5.000,00 euro. Gli eventuali versamenti aggiuntivi sono ammessi anche se non rivenienti da polizze in scadenza o riscattate.

CONVENZIONE LINEA PROTEZIONE PERSONA/CASA

Qualora il Contraente sia già sottoscrittore di almeno un prodotto Danni o Vita della Compagnia tra quelli della Linea Privati - Protezione Persona/Casa sono previsti sconti sui costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali versamenti unici aggiuntivi.

Fermo il pagamento del costo fisso di 150,00 euro (da sottrarre al premio unico iniziale) verranno previsti sull'ammontare del cumulo premi costi di caricamento ridotti rispetto alla tariffa base correlati all'effettivo ammontare del premio, rappresentati nella tabella che segue:

Scaglioni di premio (al netto del costo fisso sopra esposto)	Costi applicati sul premio
Fino a 15.000,00 euro	1,75%
Da 15.000,01 a 50.000,00 euro	1,40%
Da 50.000,01 a 100.000,00 euro	0,35%
Oltre 100.000,00 euro	0,21%

Il cumulo premi considera il premio unico iniziale ed eventuali versamenti unici aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti parziali.

CONVENZIONE NOIFUTURO - FA

Qualora il Contraente sia Agente Generale (iscritto alla Sezione A del "Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi") avente mandato di Generali Italia S.p.A. oppure un addetto all'attività di intermediazione assicurativa al di fuori dei locali del suddetto Agente per il quale opera (iscritto alla Sezione E del "Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi" e regolarmente riconosciuto da una di tali società), la Compagnia prevede uno sconto sui costi applicati al premio unico iniziale e agli eventuali versamenti unici aggiuntivi.

In tal caso l'Assicurato, alla data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, dovrà essere Agente Generale avente mandato di Generali Italia S.p.A. oppure un addetto all'attività di intermediazione assicurativa al di fuori dei locali dell'Agente per il quale opera regolarmente o essere compreso nello stesso Nucleo Familiare (*) del Contraente.

In particolare, verranno azzerati sia il costo fisso iniziale, sia i costi di caricamenti sul premio:

Scaglioni di premio	Costi applicati sul premio
Qualsiasi importo	0,00%

(*) Nucleo Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, gli ascendenti e i figli del Contraente, purché iscritti nel suo stesso "stato di famiglia".

In caso di decadenza di tali requisiti soggettivi nel corso della durata contrattuale, non verranno ammessi eventuali successivi versamenti aggiuntivi.

In caso di adesione alla Convenzione NoiFuturo - FA, il premio unico iniziale minimo è pari a 5.000,00 euro.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il presente contratto ha una durata che coincide con la vita dell'Assicurato.
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	<p><u>Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Generali Italia S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano - Italia.</u></p> <p>La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.</p> <p>La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.</p>
Recesso	<p><u>Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Generali Italia S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano - Italia.</u></p> <p>La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.</p> <p>La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.</p> <p>A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse; • la parte di premio investita nella Gestione Separata; • i costi gravanti sul premio. <p><u>L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.</u></p>
Risoluzione	Non è prevista la risoluzione da parte del Contraente attraverso la sospensione del pagamento del premio.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riscattare anticipatamente l'intero contratto, riscuotendo un capitale pari al totale del valore di riscatto maturato, con la conseguente estinzione dello stesso (Riscatto totale); • riscattare anticipatamente solo una parte del contratto, riscuotendo il relativo capitale maturato, mantenendo in essere il contratto (Riscatto parziale). <p>Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza), al netto dei costi per riscatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto; • il controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto. <p><u>Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, in caso di riscatto non opera la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata.</u></p> <p><u>Relativamente al capitale investito nei Fondi Interni, in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nei Fondi Interni.</u></p> <p><u>Il riscatto parziale è consentito per importi lordi non inferiori a 1.000,00 euro e purché il capitale residuo</u></p>

	<p>ovvero il controvalore residuo sul contratto sia almeno pari a 5.000,00 euro. <u>Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.</u></p> <p><u>Il Contraente può indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata che intende riscattare o il numero di Quote dei Fondi Interni per le quali intende richiedere il riscatto.</u> In caso contrario il riscatto verrà effettuato in misura proporzionale tra i sottostanti finanziari.</p> <p><u>L'operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% e inferiore al 10% del totale dei premi versati.</u></p> <p>L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte. Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per informazioni sui valori di riscatto/riduzione è possibile rivolgersi all'agenzia cui è assegnato il contratto. Per informazioni su tali valori:</p> <p>Generali Italia S.p.A. - Servizio Clienti Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona Telefono: 800562562 Fax: 0458372317 E-mail: info.clienti.Vita@generali.com</p>

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che persone giuridiche che intendono investire i propri capitali in un orizzonte temporale di medio o più lungo periodo, realizzando un portafoglio diversificato compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e con proprie conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative.

L'investimento sulla componente legata ai Fondi Interni è indicato a clienti capaci di sostenere maggiori perdite e disposti ad accettare maggiori fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi.

La descrizione del tipo di cliente cui è rivolto il prodotto varia comunque a seconda della combinazione fra le diverse opzioni finanziarie sottoscrivibili e del relativo indicatore di rischio.

Informazioni aggiuntive sono disponibili nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 90 anni.

L'età minima del Contraente (se persona fisica) al momento della stipulazione del contratto è 18 anni e l'età massima è pari a 90 anni.

 **Quali costi devo sostenere?**

PRESTAZIONI PRINCIPALI
Per l'informativa dettagliata sui costi delle prestazioni principali fare riferimento alle indicazioni del KID.
 I costi a carico del contraente sono:

Costi per riscatto
 I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.
 I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, sono rappresentati nella tabella che segue.

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
1° anno	Non ammesso
2° anno	2,50%
3° anno	2,00%
4° anno	1,50%
5° anno	0,50%
Trascorsi 5 anni	0,00%

Costi per l'erogazione della rendita
 Il presente contratto prevede un costo per il pagamento della rendita (implicito nella rata di rendita), determinato applicando le percentuali riportate nella seguente tabella al capitale derivante dalla prestazione prevista dal contratto originario.

Rateazione della rendita	Costo per il pagamento della rendita
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%

Costi per trasferimenti (switch)

Per ogni anno di vigenza del contratto il primo trasferimento è gratuito; i successivi prevedono costi fissi pari a 10,00 euro ciascuno. Tali costi saranno trattenuti:

- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
- dall'importo trasferito in caso di trasferimento dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno).

Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza con riferimento a ciascuna tipologia di costo della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

- Costi una tantum

TIPO COSTO	MISURA COSTO (Importo o %)	QUOTA PARTE (%)
a) Costo fisso - Standard e Convenzione Linea Protezione Persona/Casa	150,00 euro	0,00%
b) Costo fisso - Convenzione Reinvestimento	100,00 euro	0,00%
c) Caricamenti premio unico o aggiuntivo		
Fino a 15.000,00 euro	2,50%	60,00%
Da 15.000,01 a 50.000,00 euro	2,00%	75,00%
Da 50.000,01 a 100.000,00 euro	0,50%	60,00%
Oltre 100.000,00 euro	0,30%	50,00%

- Costi ricorrenti

TIPO COSTO	MISURA COSTO (Importo o %)	QUOTA PARTE (%)
Commissione di gestione relativa ai Fondi Interni CP Unico Prudente - Bilanciato - Aggressivo	1,30%	23,08%
Commissione di gestione relativa al Fondo Interno Cattolica Strategia 3D	1,60%	31,25%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata	1,25%	8,00%
Altri costi previsti dal presente contratto (riscatto, switch)	Variabili	0,00%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Con il presente contratto di assicurazione:

- per la parte investita nei Fondi Interni:
 - il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;
 - la Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;
 - in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.
- per la parte investita nella Gestione Separata:
 - la Compagnia offre la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;

- in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

Ne consegue che a carico del Contraente sono posti i seguenti rischi finanziari:

- il rischio di ottenere un valore in caso di riscatto inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore in caso di recesso inferiore al premio versato.

Con riferimento alle modalità di rivalutazione:

- **Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni):** Il valore unitario delle quote in cui è suddiviso ciascun Fondo Interno viene calcolato il lunedì di ogni settimana, dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno per il numero di quote in esso presenti a quella data. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della valutazione delle attività mobiliari in esso presenti riferita al giovedì precedente e tiene conto dei costi gravanti sui Fondi interni.
- **Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata):** Relativamente al capitale investito in Gestione Separata, la rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata RI.SPE.VI., separata dalle altre attività della Compagnia. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata RI.SPE.VI. diminuito dell'1,25% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.

Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.

Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.

Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell'aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza ed applicando il costo fisso di gestione annua come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.

Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata RI.SPE.VI., il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale, fermo restando che non è operante, per l'esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata.

La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.

Per capitale investito in Gestione Separata si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultima, al netto dei costi gravanti sul premio comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.

REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI

Il Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Il Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 indica i contenuti dell'informativa sulla sostenibilità degli investimenti nei prodotti e servizi finanziari. Questo regolamento è in vigore dal 10 marzo 2021.

Obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088

L'obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 è ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori sui prodotti finanziari ESG. L'acronimo **ESG (Environmental, Social, Governance)** indica le caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario di un prodotto finanziario.

L'informativa sulla sostenibilità

Con l'informativa sulla sostenibilità, il Gruppo Generali comunica:

- a) in che modo **integra i rischi di sostenibilità** nei processi e nelle decisioni di investimento;
- b) i **risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi** di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rende disponibili.

Cos'è il rischio di sostenibilità

Il **rischio di sostenibilità** corrisponde ad un evento o a una condizione ambientale, sociale o di governo societario che potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

Come il Gruppo Generali integra i rischi di sostenibilità nei propri investimenti

Il Gruppo Generali integra i rischi di sostenibilità nei propri investimenti applicando i criteri ESG. A questo scopo analizza le Società su cui investe per individuare i possibili rischi di sostenibilità. Nel dettaglio, il Gruppo Generali:

- non investe in attività che violano i diritti umani, gli standard lavorativi, la salvaguardia dell'ambiente, la lotta alla corruzione;
- non investe in attività che operano nel settore delle armi non convenzionali (quali, ad esempio, bombe a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi biologiche e chimiche) il cui impiego è vietato dalle convenzioni internazionali;
- si impegna a minimizzare progressivamente gli investimenti in attività che operano nel settore carbonifero;
- investe in nuove attività che favoriscono un'economia verde, tese alla salvaguardia dell'ambiente.

A conferma del proprio impegno volto a promuovere un'economia globale sostenibile, il Gruppo Generali ha preso parte a diverse iniziative sottoscrivendo, tra gli altri, il Global Compact delle Nazioni Unite ed aderendo ai Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (PRI).

Come il Gruppo Generali valuta i rischi di sostenibilità

Per identificare e valutare i rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, il Gruppo Generali considera:

- a) i rischi derivanti dal mancato rispetto dell'ambiente (sanzioni e costi per rimediare al danno ambientale causato);
- b) i rischi reputazionali che conseguono dall'inosservanza dei diritti umani o dei diritti del lavoro;
- c) i rischi di cattiva gestione dei processi aziendali (assenza di procedure di controllo, corruzione) con effetti negativi diretti e indiretti sugli utili d'impresa.

Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto di investimento assicurativo non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Come il Gruppo Generali considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento

Il prodotto considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento, coerentemente con l'approccio stabilito a livello di Gruppo Generali.

La politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento è modulata in funzione della tipologia di prodotto di investimento assicurativo.

Per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate afferenti alla Gestione separata, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per la parte di investimenti relativi ai Fondi interni collegati al prodotto, la Compagnia fornirà, non appena disponibili, le informazioni relative alla considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Le informazioni relative ai principali effetti negativi saranno confermate all'interno dell'informativa periodica.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link: <https://www.generali.it/comunicazioni-e-avvisi-legali/informativa-in-materia-di-finanza-etica-e-sostenibile>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

	Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale sistema risulta obbligatorio per poter promuovere successivamente un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Imposta sui premi I premi relativi alla prestazione principale sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.</p> <p>Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall'imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. <p>In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list". L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.</p> <p>Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.</p> <p>L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare</p>

	<p>rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.</p>
--	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.